

SENTENZA N. 323-2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Gabriele PEPE	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n° 74645 del registro di segreteria;

CONTRO

COLANTUONI Vincenzo, nato a Torino l'11 novembre 1968, codice fiscale CLNVCN68S11L219T.

FATTO

1. Con relazione n° 815, depositata il 23 dicembre 2024, il magistrato a cui era stato demandato di riferire riguardo al conto giudiziale n° 18451, avente ad oggetto i documenti di viaggio rilasciati nel 2020 ai mutilati e agli invalidi di guerra (c.d. concessione speciale VIII) dalla sede di Avellino della Ragioneria territoriale dello Stato, ha reputato "… incompleta e incongruente" la rappresentazione dei dati del conto a materia in questione, ad opera dell'agente contabile Vincenzo Colantuoni. In particolare, con quella relazione, è stato osservato che non risultavano "… indicati i periodi di riferimento della

gestione …" e la conseguente riferibilità dei dati contabili all'esercizio finanziario 2020; e che, inoltre, vi era "… una grave incongruenza tra la somma del totale del carico, in parte illeggibile, e del totale dello scarico e le rimanenze indicate …": perché queste ultime risultavano nulle, nonostante l'esistenza di un carico iniziale e l'assenza di qualsiasi scarico nel corso dell'esercizio. Inoltre è stato rilevato che la firma del direttore dell'ufficio di appartenenza dell'agente contabile non recava alcuna annotazione che valesse quale parificazione del conto stesso; e che comunque la successiva conferma a tal proposito, da parte di quel medesimo direttore, lasciava persistere l'originaria irregolarità formale del conto. Infine, nella predetta relazione, è stato sottolineato che il conto in argomento non era corredato dalla prevista relazione degli organi di controllo interno, di cui all'art 139 c.g.c..

2. Con memoria prodotta l'8 aprile 2025 l'agente contabile Colantuoni ha evidenziato che l'esercizio finanziario a cui era riferito il conto in questione poteva desumersi dal relativo frontespizio. Inoltre egli ha assimilato ad un mero errore materiale quello concernente le rimanenze finali: richiamando in proposito il registro dei libretti ferroviari rilasciati ai grandi invalidi, già prodotto durante l'istruttoria svolta da questa Corte riguardo al conto stesso, nonché sottolineando come quest'ultimo fosse stato positivamente vistato dall'Ufficio centrale di bilancio. Inoltre il Colantuoni ha richiamato la conferma del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, riguardo alla valenza della firma da questi apposta sul conto in questione. Infine quel medesimo agente contabile ha ricordato che, in virtù del parere n° 4/2020 di

questa stessa Corte, era stato reputato superfluo il controllo interno in seno alle Ragionerie territoriali dello Stato.

3. Con memoria depositata il 24 aprile 2025 la Procura regionale ha reputato sanate o, comunque, tali da consentire ugualmente di dichiarare regolare il conto in questione le irregolarità evidenziate dal magistrato che aveva relazionato sul conto stesso.

4. All'udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata discussa soltanto dalla Procura regionale, venendo poi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. Preliminarmente, anche alla luce delle concrete risultanze del conto giudiziale in questione che, con nota del 7 giugno 2024, il direttore dell'ufficio territoriale ha esplicitamente chiarito di aver parificato, va esclusa anche originariamente l'irregolarità di quel conto.

6. Inoltre il rilievo concernente l'omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno appare vanificato, *in facto*, dalla documentazione in atti: la quale comprova l'apposizione del visto di regolarità amministrativo – contabile, senza successive osservazioni. Altresì tale visto riflette la previsione di cui all'art. 16 del decreto legislativo n° 123/2011: quale interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, in sede consultiva, con la deliberazione n° 4/2020.

7. Venendo al merito, dal registro delle tessere personali di riconoscimento modelli AT e BT, prodotto il 7 giugno 2024 in risposta ad una richiesta istruttoria dell'8 del mese precedente, risulta evidente come nell'esercizio 2020 sia rimasta invariata la consistenza iniziale di ciascuna delle cinque tipologie di modelli contemplate nel conto in

questione, ossia: 160 unità per il modello 36-I, 77 unità per il modello 38-*ter*, 267 unità per il modello 39, 204 unità per il modello 40 e 79 unità per il modello 41.

Perciò costituisce un palese refuso l'indicazione di una consistenza nulla, per tutti quei modelli, alla fine dell'esercizio 2020.

8. Conclusivamente il conto n° 18451 deve reputarsi regolare sul piano sostanziale, con conseguente ammissione al discarico per il relativo agente contabile Vincenzo Colantuoni.

9. Infine tale pronuncia esclude che vi sia luogo a provvedere riguardo alle spese di giudizio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio di conto n° 74645:

- dichiara regolare il conto n° 18451, avente ad oggetto la gestione dei documenti di viaggio rilasciati nel 2020 ai mutilati e agli invalidi di guerra (c.d. concessione speciale VIII) dalla sede di Avellino della Ragioneria territoriale dello Stato e, per l'effetto, ammette al discarico l'agente contabile Vincenzo Colantuoni;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di giudizio.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci) — (Michele Oricchio)

(firma digitale) — (firma digitale)

Depositata in Segreteria il 20/10/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)